



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 12 del 24/01/2023

OGGETTO: STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227 E 228 L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197

L'anno **duemilaventitre** addì **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **18:30** nella sala giunta comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa anche in materia di Covid-19, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente
TORTOSA MAURIZIO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Con l'intervento e l'opera del Dott.ssa Maria Conte .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE FINO AD € 1.000,00 RELATIVE AI TRIBUTI E ALLE ALTRE ENTRATE COMUNALI RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'ANNO 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227 E 228 L. 29 DICEMBRE 2022 N. 197

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 222 L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), il quale dispone che «sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento»;

VISTO il successivo comma 227 L. 29 dicembre 2022 n. 197, il quale dispone che, «relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme

dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti»;

VISTO altresì il successivo comma 228, il quale dispone altresì che, «relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute»;

CONSIDERATO che lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 introdotto nella Legge di Bilancio 2023 costituisce la riedizione della norma dettata dall'art. 4, comma 1 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, il quale aveva già disposto l'automatico annullamento, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fino ad € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, in relazione al quale la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si differenzia per l'estensione della relativa sanatoria a tutti i ruoli affidati agli agenti della riscossione sino al 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO peraltro che – a differenza di quanto disposto dal sopra citato art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018 – la definizione agevolata delle cartelle fino ad € 1.000,00, introdotta dalla L. 197/2022 in relazione ai ruoli predisposti dagli Enti locali, non comporta l'automatico annullamento dei debiti residui, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, bensì la sola possibilità per i contribuenti di estinguere il debito iscritto a ruolo senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi negli stessi ruoli, rimanendo comunque dovuto il capitale ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, ad eccezione delle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, in relazione alle quali lo stralcio opera solo con riferimento agli interessi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dal comma 229 della L. 197/2022, lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 opera ex lege per i Comuni, fatta salva la possibilità per questi ultimi di non aderire alla procedura introdotta dai sopra citati commi 227 e 228, mediante provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione, nonché pubblicato nel sito internet istituzionale;

CONSIDERATO che Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione che dovrà essere trasmesso, da parte del Comune, all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

EVIDENZIATO che:

- tale nuova procedura di stralcio, a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, attribuisce al Comune la possibilità di stabilire la non applicabilità ai propri crediti iscritti a ruolo coattivo delle disposizioni di cui ai sopra citati commi 227 e 228, con conseguente prosecuzione della riscossione dell'intera partita iscritta a ruolo coattivo, con tutti i relativi accessori;

- a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, lo stralcio parziale dei carichi previsto dai commi 227 e 228 L. 197/2022, intervenendo solo su una parte del carico, non consente l'annullamento integrale della relativa partita di ruolo coattivo, con conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppure in importo ridotto, e di procedere di conseguenza alla riscossione coattiva;

CONSIDERATO che lo stralcio parziale delle partite di ruolo coattivo relative alle annualità dal 2000 al 2015 potrebbe comportare riflessi sul bilancio comunale, ove si consideri che – non essendo previsto nessun trasferimento compensativo da parte dello Stato a fronte delle minori entrate derivanti all'Ente – l'applicazione di tale istituto potrebbe determinare problemi di gettito, in ragione della riduzione delle poste attive, ove le stesse siano ancora iscritte a bilancio come residui attivi;

CONSIDERATO che la procedura di stralcio parziale introdotta dalla L. 197/2022 non trova giustificazione nemmeno in eventuali esigenze di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, ove si consideri che – come si è visto sopra – a differenza dell'istituto introdotto dall'art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, lo stralcio parziale dei carichi previsto dai commi 227 e 228 L. 197/2022, intervenendo solo su una parte degli importi dovuti, non consentirebbe di giungere all'annullamento integrale della relativa partita di ruolo coattivo, ma renderebbe comunque necessario proseguire nell'attività di riscossione coattiva, nel momento in cui il debitore non dovesse procedere al versamento del capitale residuo e delle relative spese di notifica e di esecuzione;

CONSIDERATO infine che la procedura di stralcio parziale introdotta dalla L.

197/2022 appare suscettibile di impattare negativamente con la volontà di regolarizzazione di tutti quei contribuenti che – a fronte della ripetitività delle violazioni relative alle entrate locali – si trovino accertate o iscritte a ruolo coattivo anche le analoghe somme non versate negli anni 2016 e successivi, che sarebbero quindi indirettamente invogliati a non regolarizzare la propria situazione debitoria, nell'aspettativa di una successiva definizione agevolata che possa disporre l'annullamento delle partite di ruolo coattivo iscritte negli anni successivi al 2015;

CONSIDERATO che il Comune non intende quindi, per le ragioni sopra rappresentate, aderire alla procedura di stralcio parziale delle cartelle fino a € 1.000,00, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015, per non introdurre un sostanziale condono (peraltro parziale), che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, la normativa nazionale prevede che la mancata adesione alla procedura di stralcio parziale dei carichi prevista dai commi 227 e 228 debba essere formalizzata con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, senza tuttavia specificare quale sia l'organo politico competente all'adozione di tale atto;

RITENUTO, sotto questo profilo, che, mentre la decisione espressa di accedere allo stralcio delle cartelle dovrebbe essere adottata da parte del Consiglio Comunale, comportando una parziale rinuncia alle entrate dell'Ente da definire a livello regolamentare e, quindi, a seguito dell'adozione di un atto rientrante tra quelli di ordinamento dei tributi, che l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 267/2000 rimette alla competenza consiliare, al contrario la decisione di non accedere a tale procedura di stralcio, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, né tanto meno degli affidamenti effettuati nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione, debba rientrare nelle competenze della Giunta Comunale, costituendo esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000;

VISTA, peraltro, la nota di approfondimento predisposta dall'IFEL in data 7 gennaio 2023, nella quale è stato invece indicato che anche il provvedimento di non adesione alla procedura di stralcio dovrebbe essere adottato da parte del Consiglio Comunale;

RITENUTO opportuno, per quanto tale interpretazione non risulti conforme al combinato disposto degli artt. 42 e 48 D.Lgs. 267/2000, sottoporre la presente deliberazione alla presa d'atto da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, fermo restando che – ove la stessa non dovesse intervenire entro il 31 gennaio 2023 – la volontà del Comune di non aderire alla procedura di stralcio

dovrà intendersi perfezionata con la presente deliberazione, che verrà quindi trasmessa all'Agente della riscossione e pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune nei termini dettati dall'art. 1, comma 229 L. 197/2022;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di considerare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di confermare**, con il presente atto, che il Comune di Induno Olona non accederà alla procedura di stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015, per non introdurre un sostanziale condono (peraltro parziale), che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;

- **di adottare** il presente atto al fine di evitare l'applicazione automatica di tale procedura di stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00, ai sensi dell'art. 1, commi 227 e 228 L. 197/2022;

- **di specificare**, a tal fine, che la decisione di non accedere a tale procedura di stralcio, non comportando alcuna modifica delle entrate da riscuotere da parte del Comune, né tanto meno degli affidamenti effettuati nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione, rientra nelle competenze della Giunta Comunale, costituendo esercizio del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 48 e dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000;

- **di ritenere** comunque opportuno sottoporre la presente deliberazione alla presa d'atto da parte del Consiglio Comunale nella prima seduta utile, fermo restando che – ove la stessa non dovesse intervenire entro il 31 gennaio 2023 – la volontà del Comune di non aderire alla procedura di stralcio dovrà intendersi perfezionata con la presente deliberazione, che verrà quindi trasmessa all'Agente della riscossione e pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune nei termini

dettati dall'art. 1, comma 229 L. 197/2022 ed assumerà quindi valore di comunicazione formale ai contribuenti interessati ad avvalersi della procedura di stralcio parziale delle cartelle fino a € 1.000,00 in merito alla sua non applicabilità ai crediti vantati dal Comune ed iscritti a ruolo coattivo;

- **di dare atto** che la presente deliberazione non dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, non rientrando tra i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

- **di dichiarare**, con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **5** del **24.01.2023**

IL SINDACO
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott,ssa Maria Conte